



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

*Direzione per i Giochi*

**Ufficio 12\***

*Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento*

N. 2009/ 5509/Giochi/ADI      Allegati

Roma, 11 FEB. 2009

**A tutti gli Uffici regionali**  
**Loro sedi**

**A tutti i concessionari di rete**  
*per la gestione degli apparecchi con vincita in denaro*

**Loro sedi**

*e, p.c.* **Al Comando Generale**  
**della Guardia di Finanza – III Reparto**  
**Operazioni**  
Viale XXI Aprile, 51  
**00162 Roma**

**Nucleo Speciale Entrate**  
**Guardia di Finanza - Roma**  
*Gruppo Giochi, Scommesse e Concorsi pronostici*  
Via Marcello Boglione, 84  
**00155 Roma**

**SOGEI S.p.A.**  
*c.a. Daniela Pompei*  
Via Mario Carucci, 99  
**00143 Roma**

Oggetto: apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. – procedura di aggiornamento (“*upgrade*”) degli esemplari già provvisti del “*Certificato di esito positivo della verifica tecnica di conformità*”.

Come è noto, l'art. 8, comma 6, del decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003, concernente le regole tecniche di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., così come modificato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006, ha disposto – ove si volessero apportare modifiche ad un esemplare modello di apparecchio già verificato con esito positivo – tre opzioni sostanziali:

- a) le modifiche apportate al modello di apparecchio o congegno non riguardano la scheda di gioco e non risultino significative rispetto all'esito positivo della precedente verifica tecnica;
- b) le modifiche al modello di apparecchio o congegno, pur non riguardando la scheda di gioco, risultano comunque significative;
- c) le modifiche riguardano esclusivamente la scheda di gioco.

Limitatamente alla tipologia di apparecchi indicata in oggetto, l'Amministrazione ha individuato adeguate procedure di “*upgrade*” relative agli esemplari di modello già certificati e per i quali, nelle situazioni richiamate dalla normativa vigente, è possibile richiedere – da parte dei produttori/importatori interessati – le modifiche declinate dal summenzionato art. 8, comma 6, del decreto sulle regole tecniche.

Al riguardo, tralasciando le applicazioni relative ai predetti punti *a)* e *c)*, si vuole in questa sede richiamare l'attenzione sul punto *b)*, essendo le modifiche ivi declinate oggetto della presente comunicazione agli Uffici in indirizzo.

Relativamente al caso di specie, dunque, si sono registrati alcuni malfunzionamenti che hanno riguardato la scheda di gioco "Haunted House ST" (codice AAMS n. 5105208003100031) utilizzata in 5 esemplari di modello già provvisti di certificato di conformità e rispondenti ai codici di omologazione n.:

- 1) 776890003365168 ; 2) 776890047565178; 3) 776890082865180;
- 4) 776890086765183; 5) 776890119465177.

In particolare, tale anomalia consentirebbe ai giocatori di inserire nell'apparecchio monete, per importi superiori a 2,00 €, durante l'impostazione del limite da giocare e/o del limite di tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio previsti dall'art. 2, comma 6-bis, del decreto direttoriale 4 dicembre 2003.

Nel merito, la questione tecnica con l'Organismo di Certificazione deputato ai test di controllo è stata esaustivamente chiarita, non ravvisando, in specie, atti o comportamenti censurabili sul piano giuridico-amministrativo. I test eseguiti nell'ambito dei protocolli di verifica tecnica degli esemplari di modello analizzati, infatti, sono risultati corretti ed affidabili, mentre, in tale circostanza, il numero dei test possibili (*atti ad individuare la singola disfunzione*) assume un carattere esponenziale, difficilmente gestibile sul piano statistico, logico ed economico.

D'altra parte, l'inciso regolamentare declinato dal VI comma del summenzionato art. 8 trova concreta possibilità di realizzazione proprio nelle situazioni qui rappresentate, sempre che l'aggiornamento ("*upgrade*") dell'esemplare di modello sia compatibile con le previsioni normative e regolamentari vigenti.

Per i modelli sopra citati è già stato richiesto l'aggiornamento previsto alla lettera *b)* del riferito VI comma. Non appena l'organismo di certificazione avrà realizzato la conformità dell'aggiornamento in commento, lo scrivente Ufficio assegnerà – ai produttori degli apparecchi già installati e, dunque, provvisti di regolare nulla osta di esercizio – un congruo periodo temporale necessario alla effettuazione, su ciascun apparecchio, della modifica che, come già detto, non interessa la scheda di gioco e, pertanto, non comporta l'emissione di un nuovo certificato di omologazione, bensì solo di un attestato di realizzazione della modifica approvata.

Trascorso tale termine, ogni apparecchio non in regola con la modifica in questione, sarà sottoposto a sequestro amministrativo cautelare e sanzionato come apparecchio irregolare.

Con nota a parte saranno forniti agli Uffici tutte le informazioni necessarie alla effettuazione dei controlli di prassi. Al Comando generale della G.d.F., cui la presente è inviata per conoscenza, si segnala, ove lo ritenga opportuno per l'organizzazione dei controlli sul territorio nazionale, l'esperienza maturata dal Comando della regione Veneto che, unitamente al competente Ufficio di AAMS, ha proficuamente collaborato alla individuazione delle fattispecie menzionate.

IL DIRETTORE  
*f.to* Antonio Tagliaferri